

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 355)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

col **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTEOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1972

Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale

ONOREVOLI SENATORI. — Il Mediocredito centrale, istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, provvede, com'è noto, ad integrare le disponibilità finanziarie degli istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine per la concessione di finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese e nel settore delle esportazioni, mediante il risconto delle relative operazioni.

Inoltre, detto Istituto, in sostituzione o ad integrazione dei finanziamenti, può corrispondere, nei limiti indicati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, contributi negli interessi sui finanziamenti suddetti.

Il predetto Mediocredito provvede, altresì, alla integrazione dei mezzi finanziari degli istituti primari oltre che con il proprio fondo di dotazione anche con il ricavato di emissioni obbligazionarie.

L'attività del Mediocredito a favore delle medie e piccole imprese e dell'esportazione è aumentata annualmente. Basti ricordare che dal 1953, anno d'inizio dell'attività, al 1970, l'Istituto ha approvato oltre 46.000 domande di finanziamento per complessivi 5.000 miliardi di lire.

Nel settore del credito alle medie e piccole imprese sono state approvate, sino alla chiusura dell'ultimo esercizio, n. 27.690 do-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mande pari a circa 2.300 miliardi, corrispondenti a un flusso di nuovi investimenti di oltre 4.500 miliardi.

Nel settore del credito all'esportazione sono state effettuate, dal 1953 al 1970, n. 4.755 operazioni di finanziamento, corrispondenti a 2.380 miliardi di credito agevolato e a 2.800 miliardi di forniture agevolate.

A favore delle imprese colpite da calamità naturali sono state approvate n. 13.577 domande per 256 miliardi di lire.

In sintesi, l'andamento dell'attività dell'Istituto negli ultimi cinque anni può essere riassunta dai dati relativi all'importo dei nuovi impegni assunti e degli impieghi in essere e dall'ammontare del credito agevolato in essere a fine esercizio:

1) Nuovi impegni assunti (miliardi di lire)

	1967	1968	1969	1970	1971
Settore interno	63	35	39	99	64
Settore esportazione (e solo rifinanziamento).	191	233	184	226	262
Totale	254	268	223	325	326

2) Impieghi in essere a fine esercizio (miliardi di lire)

	1967	1968	1969	1970	1971
Settore interno	116	139	137	148	205
Settore esportazione	87	110	99	98	199
Mutui ordinari e straordinari	67	115	216	226	303

3) Crediti agevolati in essere a fine esercizio (miliardi di lire)

	1967	1968	1969	1970	1971
Settore interno	165	198	195	213	279
Settore esportazione	260	330	461	608	1.015
Totale	425	528	656	821	1.294
Mutui ordinari	6	34	123	124	175

Dato il continuo aumento degli interventi del Mediocredito sia nel settore dei finanziamenti all'interno, sia nel settore dei finanziamenti all'esportazione, si rende necessario, ai fini di evitare ogni soluzione di continuità in una forma di incentivazione che ha conseguito positivi risultati, provvedere all'assegnazione di nuovi mezzi al fondo di dotazione del Mediocredito stesso.

Pertanto, con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge si dispone l'aumento del fondo sud-

detto per l'importo di lire 300 miliardi, ripartito in tre esercizi dal 1972 al 1974.

Con l'articolo 2 si sostituisce la disposizione del secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale dispone che a decorrere dal 1970 sarà attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione, che tale dividendo sarà versato al fondo per contributi negli interessi e che i limiti e le modalità

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la concessione del contributo stesso saranno stabiliti, annualmente, con apposito decreto ministeriale.

Con la nuova disposizione, considerato che gli utili di esercizio del 1970, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 745, erano stati già tutti impegnati per contributi negli interessi, si stabilisce, come decorrenza dell'attribuzione del dividendo allo Stato da versare al fondo in parola, l'anno 1971 anzichè il 1970.

Inoltre si prevede, ai fini di una semplificazione delle procedure per l'utilizzo delle disponibilità del fondo predetto, che i limiti e le modalità per la concessione dei contributi in parola saranno indicati nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie che il Mediocredito è tenuto a presentare annualmente al Tesoro per l'approvazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Con l'articolo 3, allo scopo di evitare più gestioni delle disponibilità assegnate al Mediocredito per il contributo negli interessi, si stabilisce che l'attribuzione di lire 30 miliardi di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 745, per la concessione di contributi negli interessi, s'intende conferita al fondo per contributi su citato.

Con lo stesso articolo 3, atteso che il tasso praticato sui mutui accordati dal Mediocre-

dito centrale, con il ricavato di emissioni obbligazionarie, agli istituti primari per finanziamenti alle medie e piccole industrie, può essere inferiore al costo del collocamento dei titoli — e ciò ai fini di agevolare gli istituti stessi nella provvista dei fondi — si stabilisce che l'eventuale onere differenziale sarà imputato al fondo per contributi negli interessi istituito presso l'Istituto.

Con l'articolo 4 si modifica la disposizione dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1969, n. 167, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dalla differenza fra il costo delle obbligazioni emesse dal Mediocredito centrale e il tasso d'interesse praticato sui mutui concessi agli istituti di credito con il ricavato di detti prestiti obbligazionari, per finanziamenti alle imprese colpite da calamità naturali, sono imputati, fino all'importo di lire 8 miliardi, sulle disponibilità del fondo istituito per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti in parola.

Poichè il limite di 8 miliardi si è dimostrato insufficiente a coprire tali oneri, con la nuova disposizione si sopprime il limite anzidetto.

L'articolo 5 infine prevede i mezzi di copertura della spesa nonchè le modalità per la contrazione dei prestiti relativi alla copertura medesima.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è aumentato di lire 300 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascun anno finanziario dal 1972 al 1974.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dai seguenti commi:

« È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.

A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente comma. I residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonchè per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finan-

ziarie di cui al sesto comma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 ».

Art. 3.

L'assegnazione di lire 30 miliardi disposta ai sensi del terzo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in favore del Mediocredito centrale, si intende conferita al fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

Gli eventuali oneri derivanti dalla differenza fra il costo delle obbligazioni emesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e il tasso d'interesse autorizzato dal Ministro del tesoro per i mutui a medio termine agli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo, nonchè per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi istituti ed aziende, sono imputati al fondo di cui al comma precedente.

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 21 aprile 1969, n. 167, è sostituito dal seguente:

« Per la copertura dell'onere derivante dalla differenza fra il costo delle obbligazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ed il tasso d'interesse praticato sui mutui concessi agli istituti ed aziende di credito per le operazioni a favore di imprese, di professionisti e di privati ammessi a beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi a valere sul fondo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 31 del medesimo decreto-legge n. 976, il Mediocredito stesso è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del fondo predetto ».

Art. 5.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da

operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 300 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 5 si farà fronte, per gli anni 1972 e 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1972, 1973 e 1974 le occorrenti variazioni di bilancio.